



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 1
VIA LUIGI EINAUDI, 1
65125 PESCARA
C. F. 91100550689 - TEL. 085/51626
email: peic84000p@istruzione.it e posta certificata: peic84000p@pec.istruzione.it
Sito: www.icpescarauno.edu.it

a.s. 2025-2026

Regolamento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9.12.2025

Delibera n. 9

*Il presente Regolamento è da intendersi come parte
integrante del Regolamento di Istituto*

PREMESSA

Il presente Regolamento, adottato in attuazione della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e delle Linee di Orientamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha lo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo all'interno della comunità scolastica, promuovendo un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti gli alunni e per l'intera comunità educante.

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "*diverso*" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni problematiche: non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime, occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "*ambiente di vita*" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio- relazionali.

Nell'ambito del contesto scolastico, i social networks e simili possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete.

A tal fine la Scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e a contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

1. Definizione dei fenomeni

Le *LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo* emanate dal Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2015 (Nota MIUR n.2519) riportano alcune delle più accreditate definizioni di Bullismo: "Il bullismo è un fenomeno definito come il reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica" (Farrington, 1993); "Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni" (Olweus, 1993); "(Il bullismo) comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire" (Menesini, 2004).

Il BULLISMO è, quindi, una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate, dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi; è un atteggiamento che troppo spesso si riscontra nell'età preadolescenziale e adolescenziale.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- Rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- Fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- Verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- Relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

La Legge n.71 del 29 maggio 2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* definisce CYBERBULLISMO “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il cyberbullismo, quindi, consiste in atti di prevaricazione, offesa o denigrazione realizzati tramite strumenti telematici, quali social network, chat, piattaforme di messaggistica o altri strumenti digitali.

Gli alunni di oggi, “*nativi digitali*”, hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo, che già agisce nell’anonimato, viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto, può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Gli atti di cyberbullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

- Diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS o MMS, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
- Indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima.

Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima, anche dal punto di vista psicologico. Indicatori di segnali che può manifestare una potenziale vittima di cyberbullismo:

- appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;
- sembra a disagio nell’andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);
- cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;
- mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;
- soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;

- inizia ad utilizzare sempre meno PC e telefono (arrivando ad evitarli);
- perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;
- il suo rendimento scolastico peggiora.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum;
- Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima;
- Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
- Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali;
- Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili;
- Sexting è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti mediati sessualmente espliciti; i ragazzi lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video;
- Hate speech "incitamento all'odio" o "discorso d'odio", indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine "hate speech" indica un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo;
- Grooming (dall'inglese "groom" - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenzialmente abusanti utilizzano per indurre i bambini o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un'eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l'adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies –

l'adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012);

- **Body Shaming** (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l'atto di deridere o deridere l'aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l'height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell'aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.

2. Finalità

Il Regolamento intende promuovere la cultura del rispetto, della convivenza civile e della cittadinanza digitale, attraverso azioni educative, preventive e di intervento. La scuola, in collaborazione con famiglie, enti locali e realtà territoriali, si impegna a contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e prevaricazione.

3. Figure di riferimento

All'interno dell'Istituto è individuato un docente Referente per il bullismo e il cyberbullismo, nominato dal Dirigente Scolastico, che coordina le attività di prevenzione, intervento e monitoraggio. Il Referente collabora con il Team Antibullismo, con il Gruppo per l'Inclusione e con le figure di supporto psicologico, anche esterne all'Istituto. L'intera comunità educante è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

4. Azioni di prevenzione

La prevenzione è realizzata attraverso attività di educazione civica, percorsi di educazione all'uso consapevole delle tecnologie digitali, progetti di peer education, interventi di sensibilizzazione e momenti di formazione rivolti a studenti, docenti e genitori. Ogni classe è invitata a definire regole condivise di comportamento e a partecipare alla costruzione di un clima positivo e rispettoso.

5. Segnalazione e gestione dei casi

Ogni membro della comunità scolastica che venga a conoscenza di episodi di bullismo o cyberbullismo è tenuto a segnalarli tempestivamente al Dirigente Scolastico o al docente Referente. Il Dirigente, sentite le parti interessate, attiva il protocollo interno di intervento e, se necessario, coinvolge i servizi territoriali competenti. La Scuola garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei minori coinvolti.

6. Interventi educativi e sanzioni

In caso di comportamenti riconducibili a episodi di bullismo o cyberbullismo, la Scuola privilegia interventi di natura educativa e riparativa, promuovendo il dialogo, la mediazione e il recupero relazionale. Qualora necessario, vengono applicate le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, nel rispetto del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 garantendo sempre il diritto allo studio e alla crescita personale dell'alunno.

7. Collaborazione con le famiglie

Le famiglie sono coinvolte in ogni fase del percorso educativo e di gestione dei casi. In situazioni di particolare gravità, il Dirigente Scolastico convoca le famiglie interessate per condividere le informazioni utili e concordare strategie comuni di intervento educativo.

8. Formazione del personale

L'Istituto promuove attività di formazione rivolte al personale docente e ATA finalizzate all'acquisizione di competenze utili per riconoscere, prevenire e affrontare situazioni di bullismo e cyberbullismo, in coerenza con le indicazioni ministeriali.

9. Monitoraggio e valutazione

Il Referente, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Team Antibullismo e per l'Emergenza, lo psicologo ed eventuali altre figure esterne, cura il monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche, predisponendo annualmente una relazione da condividere con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto.

10. Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e viene pubblicato sul sito web istituzionale. Eventuali aggiornamenti saranno apportati in conformità con l'evoluzione della normativa nazionale e con le linee guida ministeriali in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente *Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo nell'Istituzione Scolastica* è stato redatto facendo riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;
- Direttiva MPI n.1455 del 10 novembre 2006, *Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca*;
- Direttiva MPI n.16 del 5 febbraio 2007, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*;
- Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007, *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*;
- Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007, *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*;
- D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007, *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;

- Nota MIUR n.2519 del 15 aprile 2015, *LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- Legge n.71 del 29 maggio 2017, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*
- D.M. n.18 del 13 gennaio 2021, *LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo*;
- Circolare Ministeriale prot. n. 482 del 18 febbraio 2021, *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado*;
- Circolare Ministeriale prot. n.107190 del 19 dicembre 2022, *Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe*;
- Legge n.70 del 17 maggio 2024, *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*;
- Circolare Ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024, *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione*;
- Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025, *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione*.

Si evidenzia che la circolare ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024 dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe, incluso l'uso per scopi educativi e didattici, per gli alunni dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo grado, "salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali". Tuttavia, è consentito l'uso di altri dispositivi digitali, quali PC e tablet, esclusivamente per fini didattici e sotto la supervisione dei docenti.

AZIONI DI TUTELA

I genitori e le scuole possono sostenere bambini e ragazzi informandoli sulle conseguenze che può avere il loro comportamento in rete e come si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di sé stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri. La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyber-bullismo e favorire

opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- Netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.
- Norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi, virus, malware, etc. – costruiti appositamente).
- Sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse.
- Costruzione di una propria web-reputation positiva.
- Regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.
- Sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici dei fenomeni dilaganti del:
 - Vamping: il restare svegli la notte navigando in rete;
 - NomoFobia: No-mobile fobia, paura di rimanere senza telefono;
 - Phubbing (Phone + Snubbing), ignorare gli altri durante interazioni sociali per dedicarsi invece al proprio smartphone;
 - F.O.M.O. (Fear of missing out), paura di essere tagliati fuori

RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Con il presente Regolamento, l'Istituto Comprensivo Pescara 1 dichiara l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo e coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto a tutta la comunità scolastica in difficoltà.

Per tale motivo:

Il Dirigente Scolastico
Elabora, in collaborazione con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un <i>Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nell'Istituzione Scolastica</i> e un <i>Regolamento per l'uso dei Social Media</i> , che rappresenti le Linee Guida per la gestione e la disciplina sull'utilizzo dei Social Network, prevedendo sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime.
Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education.
Organizza e coordina il Team Antibullismo e per l'Emergenza.

Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
Tramite il sito web della scuola fornisce le seguenti informazioni: nominativo del Referente per il bullismo e cyberbullismo e i contatti istituzionali; contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'Istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.
Il Consiglio di Istituto
Approva il Regolamento d'Istituto e l'allegato Regolamento di Disciplina, che definisce le possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.
Il Collegio dei Docenti
All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predisporre azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo e educazione digitale. (cfr. sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività).
In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con esso e le altre agenzie per la soluzione dei problemi
Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".
Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si veda quanto proposto sulla piattaforma ELISA www.piattaformaelisa.it)
Il personale docente
Tutti i docenti, qualora vengano a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'Istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva. Inoltre, nell'ambito delle proprie attività didattiche, promuovono attività di prevenzione e conoscenza.
I docenti partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.
I Coordinatori dei Consigli di classe
Monitorano nell'ambito dei propri Consigli, che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo.
Registrano nei verbali del Consiglio di classe eventuali casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento all'eventuale coordinamento da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici
Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, in prossimità dei servizi igienici, nell'area destinata allo spazio pranzo, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante le attività laboratoriali, ferme restando le responsabilità dei docenti.
Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.
Segnalano al Dirigente Scolastico e al Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.
Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.
Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo
Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente Scolastico, svolge attività secondarie o indicate su gruppi a rischio, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina il Team Antibullismo e per l'Emergenza, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)
Il Team Antibullismo e per l'Emergenza (Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado)
Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi più complessi.
Le famiglie
Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo
Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni più complesse.
Le studentesse e gli studenti
Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).
Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.
Nella scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.

STRUMENTI DI SEGNALEZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due, intervenendo così tempestivamente per interrompere una eventuale escalation di violenza, evitando il ricorso allo strumento penale.

A tal proposito si ricorda che l'Art.7 della Legge n.71 del 2017 – *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* – prevede il ricorso alla procedura dell'*Ammonimento* (di cui all'art. 8, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.11 del 2009) per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore ai quattordici anni ai danni di un altro minorenne: "Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale".

La finalità dell'ammonimento è quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI ED ESEMPI DI ATTIVITÀ

L'Istituzione Scolastica mette in atto azioni di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Per quanto riguarda le attività didattiche, saranno programmate delle giornate di sensibilizzazione, momenti di informazione- formazione per gli alunni, docenti e genitori che avranno la finalità di creare degli spunti di riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

Secondo le Linee guida del 2021, sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
2. Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

1. Prevenzione primaria o universale

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
- responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
- organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyber-bullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

2. Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

3. Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

- raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
- approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
- gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
- monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di cyber-bullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
<ul style="list-style-type: none"> • accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; • mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; • far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; • informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; • concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili); 	<ul style="list-style-type: none"> • importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; • accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; • iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; • fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; • mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; • non entrare in discussioni; • cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; • ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; • in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; • una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di gruppo con i bulli
	<ul style="list-style-type: none"> • iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; • l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
<p>Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i • ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale • condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento 	
<p>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe 	

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo e di cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi di cyberbullismo, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della Scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo e di bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo, affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Il cyberbullismo, al pari del bullismo, di per sé non costituisce reato e il minore di 14 anni non è punibile, ma il suo comportamento può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio.

A tale riguardo, sia per il bullismo che per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale attraverso la potestà genitoriale dei minori coinvolti.

Pertanto, le condotte di bullismo e di cyberbullismo che violano i principi fondamentali della Costituzione Italiana e quelle che violano le diverse norme di legge del codice civile e penale sono soggette a denuncia presso le Autorità Giudiziarie Competenti e perseguibili civilmente e penalmente.

Alcuni esempi:

- Percosse
- Lesioni
- Danneggiamento alle cose
- Diffamazione
- Molestia o Disturbo alle persone
- Minaccia
- Atti persecutori – Stalking e cyberstalking
- Sexting si può configurare come detenzione di materiale pedopornografico.
- Sostituzione di persona, quando una persona si spaccia per un'altra, cioè la impersonation.

PROCEDURE

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1.SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo e dell’Emergenza Docenti Alunni Personale ATA	<ul style="list-style-type: none"> • Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo e dell’Emergenza Docenti Alunni Genitori Psicologi	<ul style="list-style-type: none"> • Incontri con gli alunni coinvolti • Interventi/discussione in classe • Informazione e coinvolgimento dei genitori • Responsabilizzazione degli alunni coinvolti • Rilettura critica delle regole di comportamento in classe • Counselling
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di Classe/Interclasse Referente bullismo, Team antibullismo e per l’Emergenza Docenti	Applicazione del Regolamento di disciplina
5. VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di Classe/Interclasse Docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: <ul style="list-style-type: none"> • se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante • se la situazione continua: proseguire con gli interventi

**LA SEGUENTE TABELLA INTEGRA QUANTO RIPORTATO NEL VIGENTE REGOLAMENTO
D'ISTITUTO METTENDO IN EVIDENZA I COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI A CASI DI
BULLISMO O CYBERBULLISMO**

MANCANZA	SANZIONE	ORGANI COMPETENTI
1. Utilizzare un linguaggio volgare, irrispettoso, offensivo e/o discriminatorio nei confronti dei compagni e del personale della scuola, dovunque posti in essere	Dal richiamo verbale all'ammonizione sul registro di classe a una sanzione più grave come sotto riportato	Singolo docente/Consiglio di classe
2. Compiere atti di violenza fisica e/o psicologica a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente a scuola nel corso dell'orario curriculare o dello svolgimento di attività extracurricolari	Allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni tenuto conto che le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che derivano dalla infrazione.	Consiglio di classe <i>(fase di accertamento a cura del Consiglio di Classe e del Team Antibullismo e per l'Emergenza)</i>
3. Utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti degli studenti, dei docenti, del dirigente e del personale tutto della scuola, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico		
4. Pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto il dirigente, i docenti, gli studenti e il personale tutto della scuola.		

<p>5. Uso improprio di dati e notizie personali, foto e riproduzioni, in violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui social network, dovunque posti in essere.</p>		
<p>6. Utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti del dirigente, dei docenti, degli studenti e del personale tutto della scuola, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dei locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste.</p> <p>7. Usare minacce gravi o compiere atti di violenza fisica e/o psicologica gravi, lesioni personali a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente a scuola nel corso dell'orario curricolare o durante lo svolgimento di attività extracurricolari organizzate dalla scuola.</p> <p>8. Pubblicare, in qualsiasi tempo o in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc. commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste.</p>	<p>Allontanamento da un minimo di quindici giorni fino al termine delle lezioni.</p> <p>È disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta medesima e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima.</p>	<p>Consiglio di Istituto</p> <p><i>(fase di accertamento a cura del Consiglio di Classe e del Team Antibullismo e per l'Emergenza)</i></p>

<p>9. Raccogliere o diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa o registrazione in danno degli studenti, dei docenti, del dirigente e del personale tutto della scuola</p> <p>10. Inviare agli studenti, ai docenti, al dirigente, e al personale tutto della scuola messaggi a contenuto offensivo mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo.</p>		
---	--	--

Come riportato nel Regolamento d'Istituto, il recente D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025 ha introdotto significative modifiche allo *Statuto delle studentesse e degli studenti* della scuola secondaria.

Le novità più rilevanti riguardano l'impianto sanzionatorio, con l'obiettivo di rafforzare la rilevanza del comportamento e la cultura del rispetto all'interno della comunità scolastica, salvaguardando sempre la finalità educativa dei provvedimenti disciplinari.

Essi tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che derivano dalla infrazione. Tutte le infrazioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento, determinante per l'ammissione all'anno successivo o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

La normativa vigente disciplina le misure di "allontanamento", precedentemente note come "sospensioni" e adotta la seguente distinzione introdotta per le mancanze disciplinari:

1. allontanamento da 1 a 2 giorni: il Consiglio di Classe delibera lo svolgimento, all'interno dell'istituzione scolastica, di attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento tenuto;
2. allontanamento da 3 a 15 giorni: le sanzioni prevedono lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale. Tali attività saranno svolte dagli studenti presso strutture ospitanti esterne (enti, associazioni e organismi del Terzo Settore definiti idonei ad accogliere gli studenti dall'USR di competenza) con le quali l'Istituzione scolastica provvederà, nell'ambito della propria autonomia, a stipulare apposita convenzione. In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale saranno svolte a favore della comunità scolastica;
3. allontanamento superiore ai quindici giorni: "la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica" (art. 8-sexies, D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025).

La durata della sanzione e dell'attività da svolgere sarà commisurata all'azione compiuta e a giudizio insindacabile degli Organi Competenti.

APPENDICE

Fac-simile di segnalazione di comportamento a rischio

SEGNALAZIONE di evento o situazione di RISCHIO a Forze di Polizia / Autorità Giudiziaria

ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

.

Indirizzo: _____

Recapito telefonico: _____

Dirigente Scolastico: _____

Referente: _____

Descrizione del fatto o situazione di rischio

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio

(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente...)

ALLEGATI

(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)

LUOGO, DATA

FIRMA
Il Dirigente Scolastico

